

*Termine d'opposizione: 19 gennaio 1966*

---

**Decreto federale  
prorogante quello che accorda un sussidio all'Ufficio  
svizzero per l'espansione commerciale**

(Del 30 settembre 1965)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 31 *bis*, capoverso 2, della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 1<sup>o</sup> marzo 1965,

*decreta:*

**I**

La validità del decreto federale del 7 dicembre 1955<sup>1</sup> che accorda un sussidio all'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale è prorogata sino al 31 dicembre 1970.

**II**

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alla legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 30 settembre 1965.

Il Presidente: **Kurmann**

Il Segretario: **Ch. Oser**

---

<sup>1</sup> RU 1956, 673.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 30 settembre 1965.

Il Presidente: **Müller**

Il Segretario: **F. Weber**

### Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 30 settembre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

Data della pubblicazione: *21 ottobre 1965.*

Termine d'opposizione: *19 gennaio 1966.*

**Decreto federale**  
**concernente l'attribuzione di borse di studio a studenti**  
**stranieri in Svizzera**

(Del 29 settembre 1965)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 1965<sup>1</sup>,

*decreta:*

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato ad accordare delle borse di uno o più anni a studenti stranieri delle università svizzere. Le spese relative all'esecuzione del programma delle borse non dovranno eccedere 12 milioni di franchi.

Art. 2

<sup>1</sup>Le borse sono proposte da una Commissione nella quale saranno rappresentati la Confederazione, la Conferenza dei capi dei Dipartimenti cantonali dell'istruzione pubblica, le Università e l'Unione nazionale degli studenti.

<sup>2</sup>La Commissione ed il suo presidente saranno nominati dal Consiglio federale, su proposta del Dipartimento dell'interno. La Conferenza dei capi dei Dipartimenti cantonali dell'istruzione pubblica, le Università e l'Unione nazionale degli studenti potranno proporre i loro rappresentanti.

Art. 3

<sup>1</sup>Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra in vigore il 21 marzo 1966 con una durata di cinque anni.

<sup>2</sup>Il Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo. Esso promulga le necessarie disposizioni d'applicazione.

---

<sup>1</sup> FF 1965 I, 462.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 8 giugno 1965.

Il Presidente: **Müller**

Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 settembre 1965.

Il Presidente: **Kurmann**

Il Segretario: **Ch. Oser**

### Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 29 settembre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

**Decreto federale  
per la partecipazione della Svizzera alle spese  
della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio  
e lo sviluppo**

(Del 29 settembre 1965)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il messaggio del Consiglio federale del 1° giugno 1965,

*decreta:*

Art. 1

La Svizzera verserà alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, durante tutto il periodo in cui aderirà a detto organo, una quota annuale di partecipazione alle spese amministrative.

L'ammontare della quota dovrà essere inserito nel bilancio di previsione.

Art. 2

Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 22 settembre 1965.

Il Presidente: **Kurmann**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 settembre 1965.

Il Presidente: **Müller**

Il Segretario: **F. Weber**

**Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 29 settembre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

**Decreto federale  
concernente lo stanziamento di crediti suppletivi per  
l'acquisto di aeroplani da combattimento Mirage III e  
di altro materiale per le truppe d'aviazione**

(Del 12 ottobre 1965)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto e il messaggio del Consiglio federale del 10 agosto 1965<sup>1</sup>

*decreta:*

**Art. 1**

A complemento del decreto federale del 21 giugno 1961<sup>2</sup> concernente l'acquisto di aeroplani da combattimento (Mirage III S) e d'altro materiale per le truppe d'aviazione e al decreto federale del 7 ottobre 1964<sup>3</sup> concernente l'acquisto degli aeroplani da combattimento Mirage III, sono stanziati i crediti seguenti:

- a. 150 milioni di franchi per coprire le spese suppletive nell'acquisto degli aerei, compresi gli accessori, i ricambi e le munizioni;
- b. 9 milioni di franchi per coprire le spese suppletive dovute al rincaro nell'acquisto di materiale per ammodernare l'aviazione e le truppe di aviazione (art. 1, n. 4 del DF 21 giugno 1961).

**Art. 2**

Il credito annuo necessario sarà iscritto nel bilancio di previsione.

**Art. 3**

<sup>1</sup> Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

---

<sup>1</sup> FF 1965 II, 617.

<sup>2</sup> FF 1961, 800.

<sup>3</sup> FF 1964, 1938.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 22 settembre 1965.

Il Presidente: **Kurmann**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 12 ottobre 1965.

Il Presidente: **Müller**

Il Segretario: **F. Weber**

### Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 12 ottobre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

## Decreto federale concernente l'acquisto di fondi per l'esercito

(Del 29 settembre 1965)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il messaggio del Consiglio federale del 14 dicembre 1964,

*decreta:*

### Art. 1

Sono stanziati i seguenti crediti d'opera ed aggiuntivi: Fr.

a. Credito d'opera per la fabbrica d'aeroplani di Emmen . . . . .	1 535 000
b. Credito aggiuntivo per l'ampliamento d'un aerodromo di guerra . . . . .	1 078 000
c. Credito aggiuntivo per l'acquisto d'un terreno per la piazza d'armi di Coira . . . . .	22 000

### Art. 2

Sono stanziati i seguenti crediti globali:

a. Acquisti di terreni in corso . . . . .	43 310 000
b. Acquisti di terreni, imprevisti ed urgenti . . . . .	15 000 000

### Art. 3

<sup>1</sup> I crediti globali, di cui all'articolo 2, sono a disposizione del Consiglio federale, cui è concesso, per il credito sotto *a*, di procedere, nell'ambito delle definite finalità, a spostamenti fra le differenti rubriche.

<sup>2</sup> Va compilato un rapporto annuo, da aggiungere al conto di Stato, per informare circa l'impiego dei crediti globali di cui all'articolo 2.

### Art. 4

I crediti annualmente necessari saranno registrati nel bilancio di previsione.

## Art. 5

Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 settembre 1965.

Il Presidente: **Müller**

Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 settembre 1965.

Il Presidente: **Kurmann**

Il Segretario: **Ch. Oser**

### Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 29 settembre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

## **Decreto federale per l'acquisto di razzi anticarro filoguidati**

(Del 28 settembre 1965)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 1965,

*decreta:*

### **Art. 1**

Il credito disponibile di 45 mio di franchi, originariamente stanziato nel quadro dei crediti d'armamento 1951 e 1957 per l'acquisto di cannoni anticarro semoventi (cann. ac. L. 57), viene adibito all'acquisto dei razzi anticarro filoguidati BANTAM.

### **Art. 2**

Il credito di 23 mio di franchi, stanziato nel quadro del decreto federale 26 settembre 1957 per l'acquisto d'un modello imprecisato di telearmi anticarro, è pure adibito all'acquisto del BANTAM.

### **Art. 3**

Il credito annualmente necessario va registrato nel bilancio di previsione.

### **Art. 4**

<sup>1</sup> Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 22 giugno 1965.

**Il Presidente: Müller**

**Il Segretario: F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 28 settembre 1965.

Il Presidente: **Kurmann**

Il Segretario: **Ch. Oser**

### Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 28 settembre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

**Decreto federale  
concernente lo stanziamento d'un credito per l'ampliamento  
della Clinica militare di Novaggio**

(Del 28 settembre 1965)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 1965<sup>1</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**

Per l'ampliamento della Clinica militare di Novaggio è stanziato un credito d'opera di 8.250.000 franchi.

**Art. 2**

I crediti annualmente necessari saranno iscritti nel bilancio.

**Art. 3**

<sup>1</sup> Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 giugno 1965.

Il Presidente: **Kurmann**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 28 settembre 1965.

Il Presidente: **Müller**

Il Segretario: **F. Weber**

---

<sup>1</sup> FF 1965 I, 285.

**Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 28 settembre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

**Decreto federale  
concernente l'acquisto d'aeromobili e materiale  
d'infrastruttura come anche l'approntamento di costruzioni  
ed impianti per le squadriglie leggere**

(Del 28 settembre 1965)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 1965,

*decreta:*

**Art. 1**

L'acquisto d'aeromobili e materiale d'infrastruttura per le squadriglie leggere 6 e 7, come anche le costruzioni e gli impianti per l'immagazzinamento e la manutenzione del materiale delle squadriglie leggere 1 a 7, sono approvati. All'uopo sono stanziati i seguenti crediti d'opera:

	Fr.
1. Acquisto d'aeromobili e di materiale d'infrastruttura (squadriglie 6 e 7) . . . . .	26 500 000
2. Organizzazione al suolo (squadriglie 1 a 7) . . . . .	11 350 000

**Art. 2**

I crediti annuali necessari vanno registrati nel bilancio di previsione; per il 1965, nei supplementi del medesimo.

**Art. 3**

<sup>1</sup> Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 22 giugno 1965.

Il Presidente: **Müller**

Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 28 settembre 1965.

Il Presidente: **Kurmann**

Il Segretario: **Ch. Oser**

### Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 28 settembre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

**Decreto federale  
che accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta  
del Cantone di Glarona**

(Del 13 ottobre 1965)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 6 della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 1965;  
considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla  
contengono che sia contrario alla Costituzione federale,

*decreta:*

**Art. 1**

È accordata la garanzia federale agli articoli 56, capoversi 1 e 3, e 59, capoverso 1, riveduti, della Costituzione del Cantone di Glarona, accettati dalla Landsgemeinde del 2 maggio 1965.

**Art. 2**

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 7 ottobre 1965.

Il Presidente: **Kurmann**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 13 ottobre 1965.

Il Presidente: **Müller**

Il Segretario: **F. Weber**

**Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 13 ottobre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

**Decreto federale**  
**che accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta**  
**del Cantone di San Gallo**

(Del 13 ottobre 1965)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 6 della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 luglio 1965;  
considerato che le presenti disposizioni costituzionali nulla contengono  
che sia contrario alla Costituzione federale,

*decreta:*

**Art. 1**

È accordata la garanzia federale all'articolo 80 *bis* della Costituzione del Cantone di San Gallo, accettato nella votazione popolare del 16 maggio 1965.

**Art. 2**

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 7 ottobre 1965.

Il Presidente: **Müller**  
Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 ottobre 1965.

Il Presidente: **Kurmann**  
Il Segretario: **Ch. Oser**

**Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 13 ottobre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

**Decreto federale  
che accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta  
del Cantone di Appenzello Esterno**

(Del 13 ottobre 1965)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 6 della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 1965;  
considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla  
contengono che sia contrario alla Costituzione federale,

*decreta:*

**Art. 1**

È accordata la garanzia federale agli articoli 42, numero 4, 48, numero 12, e 52, numero 12, riveduti, della Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno, accettati dalla Landsgemeinde del 25 aprile 1965.

**Art. 2**

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 7 ottobre 1965.

Il Presidente: **Müller**

Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 ottobre 1965.

Il Presidente: **Kurmann**

Il Segretario: **Ch. Oser**

**Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 13 ottobre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

**Decreto federale  
che accorda un sussidio per l'ingrandimento (terza fase)  
dell'aeroporto di Zurigo**

(Del 13 ottobre 1965)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il decreto federale del 22 giugno 1945<sup>1</sup> concernente l'ingrandimento degli aerodromi civili;

visto il messaggio del Consiglio federale del 1<sup>o</sup> marzo 1965,

*decreta:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> La Confederazione accorda, per la terza fase d'allestimento dell'aeroporto di Zurigo, un sussidio di 23,135 milioni di franchi.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ha la facoltà di sussidiare parimente, in conformità delle aliquote previste nel messaggio, la maggior spesa che derivasse da un rincaro edilizio.

**Art. 2**

L'ingrandimento (terza fase) sarà operato secondo il progetto generale presentato dal Cantone di Zurigo il 30 luglio 1964, il 15 dicembre 1964 e il 7 gennaio 1965, nonchè il preventivo compilato sui prezzi al 1<sup>o</sup> aprile 1964.

**Art. 3**

<sup>1</sup> Nel calcolo del sussidio sarà tenuto conto delle spese di costruzione vere e proprie, degli onorari di ingegneri e architetti per la progettazione e la direzione dei lavori fino alla consegna dei conti.

<sup>2</sup> Non saranno invece sussidiate altre spese, segnatamente quelle risultanti dall'opera di autorità e commissioni, dal finanziamento o dagli interessi maturati durante i lavori.

---

<sup>1</sup> CS 7, 682 (A XIII K).

## Art. 4

<sup>1</sup> I programmi annuali dei lavori, i progetti d'esecuzione, i preventivi, i risultati d'appalti e i disegni d'aggiudicazione saranno sottoposti alla approvazione del Dipartimento federale dei trasporti, comunicazioni ed energie.

<sup>2</sup> L'approvazione delle variazioni importanti, che siano da apportare ai progetti, dovrà essere chiesta al Consiglio federale tempestivamente prima dell'inizio dei lavori.

## Art. 5

I lavori saranno condotti in modo che non sia intralciato l'esercizio dell'aeroporto.

## Art. 6

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dei trasporti, comunicazioni ed energie vigila sull'esecuzione dei lavori.

<sup>2</sup> Il Governo del Cantone di Zurigo, la Società immobiliare dell'aeroporto e la Swissair danno a tale scopo ai funzionari del Dipartimento qualsiasi informazione e assistenza.

## Art. 7

<sup>1</sup> I conti di costruzione saranno allestiti separatamente per ogni singola opera.

<sup>2</sup> I sussidi federali saranno pagati a quote semestrali sul fondamento dei conti parziali approvati dal Dipartimento federale dei trasporti, comunicazioni ed energie.

## Art. 8

<sup>1</sup> Il Cantone di Zurigo, la Società immobiliare dell'aeroporto e la Swissair dovranno dichiarare, nel termine di un mese, se accettano il presente decreto.

<sup>2</sup> Se la dichiarazione non fosse presentata in tempo, il presente decreto diverrà caduco.

## Art. 9

<sup>1</sup> Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 giugno 1965.

Il Presidente: Müller

Il Segretario: F. Weber

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 ottobre 1965.

Il Presidente: **Kurmann**

Il Segretario: **Ch. Oser**

### Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 13 ottobre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

## **Decreto federale prorogante quello che accorda un sussidio all'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale (Del 30 settembre 1965)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1965
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	42
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	21.10.1965
Date	
Data	
Seite	994-1014
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 385

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.